

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 28/05/2009 n. 73/2009

d.lgs 163/06 Articoli 2 - Codici 2.1

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., previsto a pena di decadenza dell'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui la stazione appaltante consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. All'uopo il termine prescrizione di un anno previsto ai sensi dell'art. 1669, co. 2 cod. civ., viene interrotto non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma altresì, da qualsiasi atto stragiudiziale che valga a costituire in mora il debitore.